

GIUDICE DI PACE

Istituito nel 1991 con la funzione di «avvicinare il cittadino» alla giustizia. È operativo dall'aprile 2001 dopo che il Dlgs 274/2000 ne ha regolato la competenza.

Ha principalmente il compito di:

- agevolare la mediazione fra autore del reato e offeso-querelante;
- promuovere condotte restitutorie e risarcitorie anche da parte di coloro che si siano resi responsabili di taluni reati contravvenzionali;

Quando i tentativi di conciliazione falliscono, può applicare sanzioni lievi quali:

- pene pecuniarie;
- permanenza domiciliare non superiore a 45 giorni;
- lavoro socialmente utile (solo col consenso del condannato);

La sua competenza è limitata a reati bagatellari, la maggior parte dei quali puniti con sanzione pecuniaria (tra i più frequenti: percosse (581 c.p.), lesioni personali dolose perseguibili a querela di parte (582 comma 2), ingiurie (584 c.p.), diffamazioni a mezzo stampa (585 commi 1 e 2).

Gli uffici del giudice di pace in Italia sono 848, ogni sede coincide col capoluogo delle vecchie circoscrizioni pretorili (c.d. mandamenti).

Il giudice di pace è magistrato onorario, non di carriera. Non appartiene alla «corporazione» giudiziaria (viene, per così dire, dalla società civile). Nominato con D.P.R., resta in carica 4 anni, rinnovabili per due volte, fino ad un periodo massimo di 12 anni.

Dalla normativa sul reclutamento si evince come alla preparazione tecnica si preferisca l'esperienza di vita, pur essendo richiesto un minimo di abilità nella trattazione di problemi giuridici (conseguimento laurea in giurisprudenza, superamento esame di abilitazione alla professione forense o l'aver esercitato funzioni notarili, ovvero insegnamento universitario, ovvero funzioni direttive presso cancellerie e segreterie giudiziarie).

Come giudice del merito, il gdp può condannare l'imputato e può altresì proscioglierlo, anche dichiarando improcedibile l'azione per la riconosciuta tenuità del reato, o dichiarando estinto il reato per effetto delle condotte riparatorie da lui poste in essere.

La funzione di giudice delle indagini preliminari è esercitata per tutti gli uffici del circondario dal giudice di pace ubicato nel comune in cui ha sede il tribunale (art. 5 comma 2 Dlgs 274/2000).

Non esiste un ufficio del pubblico ministero presso il giudice di pace. Le funzioni corrispondenti sono svolte dai magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del gdp (art. 1 lett. a) Dlgs 274/2000).